

STATUTO

della Associazione Culturale “Il Mondo in una Stanza”

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., un'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata :

**“Il Mondo in una Stanza”
con sede a Carsoli – Via Valeria n. 55 -**

Articolo 2

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Al termine può essere prorogata con delibera dell'Assemblea generale straordinaria anche prima della scadenza.

Con la stessa modalità, tale organo può altresì sancire l'anticipata cessazione dell'Associazione, fatta salva qualunque diversa disposizione di legge.

Articolo 3

L'associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme generali vigenti.

L'Assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

Articolo 4

L'Associazione “il Mondo in una Stanza” persegue i seguenti scopi:

- offrirsì come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento, per la cittadinanza e per le istituzioni, per quanto riguarda l'intercultura, intesa come cultura di non sola tolleranza e solidarietà, ma anche di rispetto, di curiosità e di ascolto del diverso;
- creare momenti culturali e d'incontro tra diverse culture (tra diverse generazioni, gruppi sociali, nazionalità, ecc.);
- proporre le attività di informazione sui temi dell'educazione alla pace e alla non violenza;
- promuovere la lettura e il libro;
- contribuire alla coesione sociale;
- rendere accessibili le nuove tecnologie, computer ed internet;
- creare momenti ludici a scopo educativo e non, nel rispetto del diritto del bambino al gioco e per la grande potenzialità del gioco nei processi di apprendimento;
- porsi come punto di riferimento per l'attività di recupero scolastico dei ragazzi;
- promuovere la cultura del rispetto della natura e di un mondo sostenibile;
- contribuire alla formazione e all'integrazione degli stranieri;
- vincere le paure verso le nuove conoscenze sia attraverso momenti formativi informali che con la combinazione di attività formative e ricreative;

L'Associazione “il Mondo in una Stanza” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) biblioteca e mediateca con prestito e vendita di libri e di altri supporti audiovisivi;
- b) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film;

- c) corsi di alfabetizzazione al computer;
- d) corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri;
- e) corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali nel campo della mediazione culturale e dell'interculturalità;
- f) istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- g) attività ludiche;
- h) attività di recupero scolastico;
- i) banca del tempo;
- j) gruppi di acquisto solidale;
- k) commercio equo e solidale;
- l) attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- m) servizi di consulenza e collaborazione con enti pubblici per quanto riguarda le problematiche riguardanti gli immigranti;
- n) realizzazione di laboratori per bambini e adulti;
- o) mostre e convegni che diffondano i temi inerenti gli scopi sociali;
- p) custodia dei minori con attività ludica e educativa;
- q) collaborazione con le scuole per l'accoglienza di bambini stranieri e realizzazione di laboratori interculturali;
- r) servizi di mediazione culturale;
- s) attività di collaborazione con altre Associazioni o Enti che abbiano fini simili;
- t) giochi informatici;
- u) abbinamento di attività ricreative e ludiche con l'uso di computer per creare un ambiente informale e accogliente che aiuti a vincere le paure e le resistenze verso le nuove tecnologie;
- v) creare momenti ricreativi, nello stesso locale, per tutti membri di famiglia come elemento aggregante per tutta la famiglia;
- w) qualsiasi altra attività finalizzata al perseguimento dei propri scopi.

Articolo 5

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo: Farnaz Mirzapoor

Capo II

MEZZI FINANZIARI E SOCI

Articolo 6

Le entrate dell'Associazione che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da:

- a) quota d'iscrizione fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) quota annuale associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) contributo associativo per attività ludico-ricreativa e servizi associativi;
- d) contributi di enti ed organismi pubblici e privati;
- e) donazioni ed elargizioni;
- f) proventi di gestione.

Articolo 7

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente art. 4.

I soci si distinguono in fondatori, sostenitori, ordinari ed aderenti.

Sono soci fondatori quelli che aderiscono all'Associazione entro 5 giorni dalla sua costituzione, versano la quota associativa ed hanno diritto al voto.

Sono soci ordinari i soci che partecipano alla vita associativa, hanno diritto al voto e versano annualmente entro il 31 marzo la quota associativa.

Sono soci sostenitori i soci che elargiscono beni o denaro a sostegno dell'attività associativa.

Sono soci aderenti i soci che partecipano occasionalmente alle attività specifiche dell'associazione e non hanno diritto al voto.

Il Consiglio può nominare soci onorari o soci vitalizi persone che abbiano acquisito benemeritenze nel campo artistico e culturale. Ai soci onorari o vitalizi non spetta il diritto al voto e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per radiazione.

Capo III

DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 8

L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante affissione nei locali della sede legale dell'Associazione e nelle eventuali altre sedi operative ed amministrative.

Articolo 9

L'Assemblea generale in seduta ordinaria e straordinaria delibera:

- a) sul bilancio annuale;
- b) sui programmi annuali e pluriennali dell'Associazione;
- c) sugli indirizzi dell'Associazione;
- d) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- e) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) decide sulla radiazione dei soci;
- g) delibera eventuali modifiche dello statuto;
- h) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10

L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà affisso nella sede legale e nei locali operativi e amministrativi.

Le delibere dell'Assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per le deliberazioni relative alla radiazione di soci, alle modificazioni dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta, da altro socio – sono ammesse un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Capo IV

IL PRESIDENTE

Articolo 9

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo;

c) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione.

Il Presidente può delegare il potere di firma ad un altro membro del Consiglio Direttivo.

Capo V

CONSIGLIO DIRETTIVO - COLLEGIO DEI REVISORI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 12

L'Assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da due ad un massimo di cinque consiglieri.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da soci fondatori e ordinari.

Il Consiglio Direttivo:

- a) approva i programmi di attività dell'Associazione;
- b) predispose e sottopone all'Assemblea la relazione sull'attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
- d) può eleggere tra i suoi membri il Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da quattro soci determinandone i poteri;
- e) può eleggere tra i suoi membri un Vice - Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- f) può nominare, anche all'infuori dei suoi membri, il Segretario Generale dell'Associazione;
- g) determina la quote per le varie categorie di soci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri eletti dall'Assemblea

Il Collegio dei Revisori:

- a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione, riferendone all'Assemblea;
- c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull'osservanza delle leggi e del presente statuto.

Articolo 14

Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dall'assemblea dei soci, tra i fondatori o tra gli associati che abbiano almeno tre anni d'iscrizione all'associazione, tra soci non ricoprenti cariche.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare i membri effettivi, i membri supplenti subentrano per ordine d'anzianità e d'iscrizione all'associazione.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) interpreta le norme regolamentari emanate;
- b) risolve in conformità della procedura stabilita dal regolamento Generale – sulle controversie tra gli organi dell'Associazione e tra questi e i singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione delle vertenze; decide sui ricorsi dei soci radiati dall'associazione per delibera del Consiglio Direttivo; su quelli dei Consigli locali (ove esistano), assolve ogni altro compito demandatogli dallo Statuto o dal regolamento Generale;
- c) istruisce i procedimenti disciplinari e ne riferisce, con relazione scritta, al Consiglio Direttivo. I procedimenti disciplinari possono essere instaurati su iniziativa propria del Collegio, oppure su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, dei singoli associati.

Capo VI

DURATA DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - COMPENSI

Articolo 15

Il Presidente, il Vice - Presidente se eletto, ed i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Qualora nel corso del quinquennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, gli altri provvedono alla loro sostituzione.

È vietata la corresponsione di emolumenti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Capo VII

RISORSE ECONOMICHE E DI BILANCIO

Articolo 16

I beni dell'Associazione, oltre al Patrimonio iniziale di Euro 600,00-(seicento), versato dai soci fondatori, sono i mobili, gli immobili e i mobili registrati.

Tutti i beni dell'Associazione saranno elencati in apposito inventario, depositato presso la sede o in altro luogo idoneo alla libera consultazione dei soci.

Articolo 17

I contributi dei soci, salva la facoltà di effettuare versamenti superiori ed ulteriori, sono costituiti dalla quota d'iscrizione, dalla quota annuale e dal contributo associativo per le attività particolari.

Contributi volontari potranno essere richiesti all'associazione in relazione delle necessità dell'associazione e per un suo miglior funzionamento.

Contributi e versamenti sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, potrà farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo.

Articolo 18

L'Associazione, in armonia con le sue finalità, può ricevere contributi, erogazioni liberali in denaro e donazioni, da enti pubblici e privati, e da persone fisiche e giuridiche, nonché accettare con beneficio d'inventario lasciti testamentari.

Articolo 19

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio ha inizio il giorno 24 giugno 2004 e termina il 31 dicembre 2004.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno predispose il bilancio preventivo e la relativa relazione. Il Bilancio Preventivo deve essere sottoposto alla valutazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21

Al termine dell'esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del Bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il Bilancio.

Articolo 22

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci fondatori e ordinari, con almeno $\frac{3}{4}$ dei voti favorevoli.

Articolo 24

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa imposizione della legge.

Articolo 25

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto è competente il Tribunale di L'Aquila.

Articolo 26

Per quanto non specificato nel presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge.

F.to Farnaz Mirzapoor

F.to Mehdi Mahdloo Torkaman

F.to Giancarlo Schiavoni